



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**IL PRESIDENTE**

Vista la circolare emanata in data 5.05.2016 dal CSM (pratica n. 272/VV/2015) avente ad oggetto "linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari" in ordine ai criteri da osservare per garantire la turnazione degli incarichi e la fissazione di tetti massimi annui per ciascun professionista;

vista la relazione dei giudici dell'esecuzione;

sentito il Presidente della seconda sezione penale

Ritenuta la necessità di individuare le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

**OSSERVA**

L'art. 179 ter disp.att. c.p.c. (aggiunto dall'art. 9, l. n. 302 del 1998, sostituito prima dall'art. 2, d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla l. n. 80 del 2005, poi dall'art. 5 bis, d.l. n. 59 del 2016, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. n. 119 del 2016 con decorrenza dal 03.07.2016) prevede: "Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

L'art. 5 bis, d.l. n. 59 del 2016, al comma 5 prevede: "Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato, pertanto non può che ritenersi valida, allo stato, la vecchia formulazione dell'articolo in base al quale: "Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

In base a tale disposizione, l'unica condizione richiesta dalla legge per essere nominati delegati alla vendita delle procedure di espropriazione immobiliare è quella dell'iscrizione dei professionisti delegabili negli elenchi compilati dai rispettivi Ordini professionali e recanti l'indicazione di coloro che hanno manifestato la disponibilità ad esercitare le funzioni di delegato alla vendita.

A tali elenchi devono, però, essere allegate le schede (*curricula*) formate e sottoscritte da ciascuno dei professionisti interessati all'inserimento, con cui sono esplicitate le specifiche conoscenze o esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive individuali o concorsuali e ciò anche per i Notai in quanto, sebbene possa presumersi il possesso di una specifica professionalità nel campo delle vendite immobiliari, ciò non di meno la peculiarità della vendita forzata rispetto a quella libera, specie sotto il profilo telematico delle operazioni che si andranno a compiere, rende necessario anche da parte di tale categoria professionale l'allegazione della scheda (*curricula*) specificante le specifiche conoscenze o le esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive concorsuali.

I rispettivi ordini professionali annualmente trasmettono gli elenchi così formati al Presidente del Tribunale il quale forma l'elenco dei professionisti disponibili a compiere le operazioni di vendita (il c.d. elenco *ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.*), che poi provvede a trasmettere ai gg. cc., unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

A fronte di questo sistema normativo, in attesa dell'entrata in vigore della nuova previsione di cui all'art. 179 *ter disp. att. c.p.c.*, considerato l'elevatissimo numero di professionisti iscritti negli elenchi trasmessi dai rispettivi ordini professionali, si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento di tali elenchi dando incarico ai singoli ordini professionali di verificare che i soggetti dichiaratisi disponibili ad assumere l'incarico di delegati alla vendita siano attualmente in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nell'albo *de quo* (e pertanto non siano, ad esempio, stati sospesi o la loro iscrizione revocata, ecc.), nonché abbiano provveduto all'allegazione dei *curricula* necessari per operare una valutazione in ordine al possesso di quelle specifiche competenze professionali valorizzate a livello normativo quale condizione minima per garantire l'efficienza e l'efficacia delle vendite all'asta.

Il Tribunale si riserva quindi di operare, poi, una scelta nel conferimento degli incarichi, tenendo conto da un lato del profilo dell'esperienza "sul campo" e/o dall'altro quello "della formazione" del professionista.

Pertanto

#### INVITA

- 1) gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai del Distretto di Corte d'Appello di Napoli a trasmettere alla Presidenza del Tribunale entro il 31/12/18, previa verifica del possesso da parte di ciascun richiedente dichiaratosi disponibile a ricevere l'incarico di delegato alla vendita, dei requisiti per l'iscrizione al rispettivo albo, nonché l'avvenuta allegazione del *curriculum* dal quale evincere la competenza professionale formativa e pratica di ciascun professionista, gli elenchi dei professionisti che abbiano dichiarato la loro concreta disponibilità a svolgere le funzioni di delegato alla vendita.

- 2) A trasmettere i suindicati elenchi in formato cartaceo ed in formato *exell* con le seguenti indicazioni per ogni campo: 1) cognome e nome; 2) residenza anagrafica; 3) indirizzo dello studio; 4) telefono; 5) email.
- 3) Ad informare questo tribunale in ordine ad eventuali cause che impongano la cancellazione dall'elenco di un professionista.
- 4) A trasmettere in allegato a detti elenchi "le dichiarazioni di disponibilità" e i "curricula" dei singoli professionisti.

In mancanza di trasmissione degli elenchi entro la data sopra indicata l'elenco dei professionisti formato sulla base delle indicazioni degli Ordini non terrà conto dei professionisti iscritti agli Ordini inadempienti.

#### DISPONE

Che all'esito della trasmissione degli elenchi sopra indicati ed **entro il 30/1/19** questa presidenza, sulla base dei predetti elenchi, con relativi allegati, formi l'elenco richiesto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. che avrà durata triennale e cioè **fino al 31/1/22**.

Che siano dichiarate inammissibili tutte le domande di inserimento nell'elenco non trasmesse tramite gli elenchi sopra indicati.

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria della Presidenza del Tribunale a ciascun ordine professionale del distretto **anche per l'adeguata divulgazione ai propri iscritti**.

Che il presente provvedimento sia inserito sul sito del Tribunale di Nola

Nola, 10 / 9 / 18

il presidente  
dott. Luigi Riccardi

